

CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED OPERATIVA E DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DENOMINATO “GIS/PAGHE” FORNITO ED INSTALLATO PRESSO IRPET DA RANOCCHI LAB S.R.L. .
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): ZB32264CE5

Il giorno .. (.....) del mese di dell'anno 2018 (duemiladiciotto), tra I.R.P.E.T., Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, C.F. e P.IVA 0435535481, d'ora in avanti denominato “IRPET” o “Istituto”, nella persona di Carlo Pagliuzzi, nato a Firenze il 26/08/1957, in qualità di dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 1, lett. a), del regolamento di organizzazione dell'IRPET e per effetto della determinazione del Direttore n. 2 dell'11.01.2018, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRPET

e
RANOCCHI SOLUTION Società a Responsabilità Limitata, C.F. e P. IVA 13573921007, con sede in Roma, via delle Salvinie 2, d'ora in avanti denominata “Società”, nella persona di Fausto Massimo Lucci, nato a Roccasecca (provincia di Frosinone) il 02/10/1955, quale Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

premessi che:

in data 20 febbraio 2018 l'IRPET inviava richiesta di offerta prot. n. IV/05/371/2018, CIG: ZB32264CE5, sul Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), in conformità con quanto disposto all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18.06.2016, n. 50 ed all' articolo 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica, di manutenzione evolutiva e di assistenza operativa del programma informatico denominato “GIS/Paghe, fornito ed installato presso l'IRPET da Ranocchi Lab S.r.l., con scadenza del termine per l'invio dell'offerta alle ore 18:00 del 23 febbraio 2018;

entro il termine sopra indicato, la Società presentava su START offerta tecnica ed offerta economica, corredata da dettaglio economico e da altra documentazione,, correlata alla richiesta di offerta sopra specificata;

in data 27 febbraio 2018 veniva disposta aggiudicazione provvisoria in favore della Società, in modalità telematica mediante il sistema di acquisti telematico START, cui seguiva, nelle more della conclusione dei controlli sui requisiti generali dichiarati dalla Società in sede di offerta, aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. ... del

in data la Società ha costituito cauzione definitiva di euro 2.390,00, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, mediante garanzia/polizza fideiussoria emessa da nelle forme prescritte all'articolo 103, comma 4, del citato D.Lgs. 50/2016;

l'IRPET e la Società intendono concludere il contratto per l'esecuzione delle prestazioni sopra indicate, le parti convengono quanto segue.

Le premesse sono accettate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto della prestazione

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di assistenza tecnica ed operativa e di manutenzione evolutiva del programma informatico denominato “GIS/Paghe” fornito ed installato presso IRPET da Ranocchi Lab S.r.l. .

Si dà atto che l'ambiente di computing entro cui il programma è installato ha le seguenti caratteristiche di base:

- ambiente client-server misto Windows/Linux
- server Linux virtualizzati su piattaforma VMware
- client Windows7
- browser predefinito Mozilla Firefox

Art. 2- Modalità di esecuzione della prestazione

L'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 1 avverrà nei contenuti e con le modalità di seguito riportati.

A. L'assistenza tecnica deve garantire i servizi necessari al costante e corretto funzionamento del programma applicativo, nonché l'aggiornamento tecnologico e l'adeguamento normativo dello stesso. L'assistenza tecnica sarà fornita nelle seguenti modalità:

- l'assistenza tecnica sarà fornita da operatore specializzato raggiungibile tramite numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica dedicati che la Società comunicherà ad IRPET

- all'avvio dell'esecuzione del servizio e che saranno tempestivamente aggiornati in caso di modifiche;
- l'assistenza tecnica dovrà coprire l'orario di servizio dei dipendenti di IRPET addetti alla gestione amministrativa del personale, con un orario minimo garantito dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi dell'anno;
 - il tempo di risposta alle richieste di assistenza non potrà eccedere le 24 ore decorrenti dall'ora in cui è stata inoltrata la richiesta, documentata dall'invio tramite posta elettronica, fatti salvi i casi in cui sia stato espressamente concordato con IRPET un diverso ed ulteriore tempo di risposta.
- B. La manutenzione evolutiva consiste nella predisposizione ed adattamento del programma, mediante le funzionalità di parametrizzazione e di esportazione dei dati, secondo le esigenze di elaborazione dei dati e di documentazione richieste da IRPET.
- C. L'assistenza operativa consiste nel supporto ai dipendenti di IRPET addetti alla gestione amministrativa del personale nelle attività di gestione del programma applicativo, con particolare riferimento:
- all'impostazione, revisione ed aggiornamento dei parametri di calcolo del trattamento economico e degli oneri fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro e del dipendente;
 - alla elaborazione delle dichiarazioni periodiche fiscali e contributive e delle certificazioni fiscali;
 - alle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno o in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro;
 - alle operazioni di assistenza fiscale da parte del sostituto d'imposta.
- D. I servizi di manutenzione evolutiva e di assistenza operativa saranno resi mediante presenza presso la sede di IRPET di operatore esperto, assistenza telefonica e comunicazioni tramite posta elettronica. Le prestazioni potranno essere inoltre eseguite con modalità telematica, mediante collegamento al file server di IRPET, previa verifica della relativa fattibilità tecnica e della conformità delle specifiche tecniche di integrità e sicurezza del trattamento dei dati, previamente verificate da IRPET.
- E. Il tempo di esecuzione dei servizi di manutenzione evolutiva e di assistenza operativa sarà di volta in volta espressamente concordato con IRPET ed attestato mediante scambio di corrispondenza tramite posta elettronica. Il tempo di esecuzione in tal modo stabilito costituisce obbligo contrattuale per la Società.
- F. I servizi di manutenzione evolutiva e di assistenza operativa saranno resi entro un monte ore complessivo nell'arco della durata contrattuale (quattro anni). Il monte ore quadriennale è pari a 200 (duecento) ore. Entro il limite del monte ore quadriennale complessivo, le ore potranno essere liberamente utilizzate secondo le esigenze di IRPET.

Art. 3 – Avvio dell'esecuzione e durata

L'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2 avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto ed avrà durata di 48 (quarantotto) mesi dalla stessa. IRPET si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto come stabilito al successivo articolo 14 del presente documento.

In ogni caso, le prestazioni contrattuali sono affidate sotto la condizione risolutiva dell'esito negativo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta, ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 4 – Responsabili del contratto e delle prestazioni

Il responsabile del contratto per l'IRPET e direttore per l'esecuzione del medesimo è il dott. Carlo Pagliuzzi, dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie dell'IRPET (tel. 0554591253; indirizzo di posta elettronica: carlo.pagliuzzi@irpet.it).

Il responsabile del contratto per la Società è

Il referente tecnico per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per la Società è

Art. 5 - Importo contrattuale

L'importo del contratto è stabilito in euro 23.900,00 (ventitremilanovecento/00), oltre IVA di legge, nel seguente dettaglio:

- a) euro 10.000,00 (corrispondenti ad euro 2.500,00 annui per quattro anni) quale corrispettivo della prestazione di assistenza tecnica;
- b) euro 13.900,00 (corrispondenti ad euro 69,50 orari per 200 ore di tetto orario massimo nei quattro anni di contratto) quale corrispettivo delle prestazioni di manutenzione evolutiva ed assistenza operativa.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la predisposizione del "Documento

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” - DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Modifica del contratto

In relazione alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia del medesimo, si applica la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Gestione digitale del contratto

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente contratto dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art.8.

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata da IRPET.

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

- A) per l’importo corrispondente al servizio di assistenza tecnica: per ciascun anno di fornitura del servizio, in via anticipata al 1° gennaio di ogni anno; limitatamente al primo anno, la fatturazione avverrà in ratei di competenza, dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre del medesimo anno; nell’ultimo anno del contratto, la fatturazione avverrà in ratei di competenza, dal 1° gennaio alla data di scadenza del contratto;
- B) per l’importo corrispondente al servizio di assistenza operativa e di manutenzione evolutiva: al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno relativamente alle ore effettivamente utilizzate nel semestre precedente, previa acquisizione da parte della Società dell’attestazione di regolare fornitura relativa alle predette attività, resa dal responsabile del contratto nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento o negli altri documenti richiamati.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione, la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93, devono essere inviate esclusivamente tramite i canali previsti da FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG ZB32264CE5 relativo al presente contratto.

Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono consultabili sul sito istituzionale dell’IRPET (www.irpet.it), nella sezione “Profilo del committente/Fatturazione Elettronica”.

Si da atto che IRPET è soggetto all’applicazione del regime della scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”). Le fatture dovranno pertanto essere emesse tenendo conto delle specifiche indicazioni relative a tale regime, rinvenibili sul sito istituzionale dell’IRPET (www.irpet.it), nella sezione “Profilo del committente/Scissione dei pagamenti (Split payment)”.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente come di seguito dichiarato dalla Società, a seguito di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Per le fatture ricevute da IRPET nei mesi di dicembre e/o gennaio, tale termine è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’affidatario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove IRPET non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della

vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, IRPET segnalerà alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, IRPET, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società, impiegato nell'esecuzione del contratto, IRPET applicherà, tramite il responsabile del procedimento, quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, IRPET, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 10.000,00, procederà alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine, la Società dichiara che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente contratto presenta i seguenti dati identificativi:

Banca:

Codice IBAN:

Intestatario del conto:

Soggetto delegato ad operare per conto della Società sul conto dedicato sopra indicato:

La Società è tenuta a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: ZB32264CE5. Tale codice dovrà essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale.

L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 - Verifica di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità allo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni stabilite tra le parti.

La verifica di conformità è effettuata dal responsabile del contratto/direttore per l'esecuzione. Nei casi previsti dal presente contratto, l'attestazione di regolare esecuzione è trasmessa alla Società ed essa costituisce il presupposto per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni oggetto della verifica di conformità.

Art. 10 - Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, della L.R. 38/2007, la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'IRPET di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sull'Affidatario, restandone sollevato IRPET.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 12.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei risultati dell'attività espletata e di sollevare l'IRPET di fronte ad azioni o pretese al riguardo, esonerando IRPET da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale ed alla proprietà dei beni, IRPET ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), la Società è tenuta ad osservare le regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale www.irpet.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 13.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la Società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 13.

Art. 12 - Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società potrà accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del presente affidamento.

Tutte le informazioni ed i fatti di cui i componenti della Società verranno a conoscenza in relazione

all'espletamento delle prestazioni affidate dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

L'IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare alla Società per scritto le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte della stessa di provvedere all'esecuzione in conformità a quanto pattuito entro 24 ore dal ricevimento della contestazione scritta (o nei diversi termini eventualmente segnalati da IRPET), oppure di presentare le eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione.

La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:

- mancata o ritardata esecuzione delle attività;
- non conformità delle prestazioni (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, IRPET provvederà ad applicare le penali nella misura di seguito indicata:

- a. in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di assistenza tecnica finalizzati al ripristino e/o all'aggiornamento della funzionalità del programma, rispetto ai tempi e/o alle scadenze stabiliti nella lettera di invito a presentare offerta, nell'offerta tecnica presentata della Società e nel contratto, ovvero concordati tra IRPET e Società: euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuna scadenza stabilita o programmata;
- b. in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di assistenza operativa e di manutenzione evolutiva rispetto ai tempi e/o alle scadenze stabiliti nella lettera di invito a presentare offerta, nell'offerta tecnica presentata della Società e nel contratto, ovvero concordati tra IRPET e Società: euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'esecuzione del servizio;
- c. in caso di non conformità degli interventi eseguiti dall'Affidatario in assistenza tecnica, assistenza operativa e manutenzione evolutiva rispetto ai livelli di funzionalità necessari alla corretta e completa esecuzione delle operazioni supportate dal programma applicativo specificato al precedente articolo 1, ovvero a quanto di volta in volta concordato con IRPET: euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno necessario al ripristino degli idonei livelli di funzionalità del programma applicativo o alla corretta esecuzione di quanto concordato con IRPET.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora, al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del presente contratto, si procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società, compresi quelli dell'eventuale subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);

Inoltre IRPET potrà risolvere il presente contratto in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni, previa comunicazione scritta e fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra specificati, nei casi in cui il responsabile del contratto/direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Società concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, IRPET si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall'IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC o lettera raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Recesso

IRPET si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per IRPET

Carlo Pagliazzi *firmato digitalmente* (*)

Per Ranocchi Solution S.r.l.

Fausto Manzana *firmato digitalmente* (*)

segue n. 1 allegato, quale parte integrante e sostanziale del contratto, costituito da:

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso IRPET in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.